

## **CONSORZIO COVERFIL**

### **STATUTO CONSORTILE**

ART. 1) E' costituito un consorzio con attività esterna, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 e ss. Codice civile, denominato "**CONSORZIO COVERFIL**", con sede nel Comune di Verona (VR), di seguito nel presente Statuto il "*Consortio*".

Presso la sede del Consorzio è istituito anche l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi.

ART. 2) Possono aderire al Consorzio imprese, enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, fondazioni, aziende speciali, cooperative.

ART. 3) Il Consorzio ha come finalità la promozione delle integrazioni ed aggregazioni fra i soggetti di cui all'art. 2, mediante la proposizione, il coordinamento e la gestione delle attività degli stessi, considerati nel loro insieme o per singoli gruppi, migliorandone capacità ed efficienza, nell'ambito delle seguenti iniziative

a) ricerche industriali, trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche al fine delle compatibilità agli standard tecnici internazionali; creazione di laboratori tecnici nonché centri di ricerca e prova;

b) realizzazione di banche dati, centri studio ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, prodotti, macchinari, attrezzature, servizi, soluzioni per la riduzione dell'inquinamento anche attraverso il sostegno della riconversione del ciclo lavorativo e degli interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di energia pulita nei siti

produttivi;

c) promozione e sviluppo di proprietà industriali ed intellettuali;

d) realizzazione di servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale nonché di servizi informatici e telematici, anche destinati a fornire alle imprese consorziate informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra imprese di una medesima filiera produttiva;

e) allestimenti di temporanee esposizioni dimostrative di prodotti, macchine attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti anch'essi alla medesima filiera produttiva,

f) promozione commerciale di prodotti innovativi, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato;

g) ricerca di mercati e/o di forme di approvvigionamento e/o di ambiti di produzione e sviluppo;

h) ogni altra iniziativa finalizzata a favorire i processi di integrazione, organizzativa, commerciale o societaria tra imprese consorziate;

ART. 4) Il Consorzio ha la funzione di operare nelle materie che attengono all'oggetto consortile, eventualmente anche in nome e per conto dei consorziati, nel loro insieme o per singoli gruppi.

A questi fini, i consorziati, nel loro insieme o per singoli gruppi, potranno farsi promotori di specifici progetti esecutivi - anche in attuazione ai Patti per lo Sviluppo dei Distretti dagli stessi sottoscritti

- per la cui realizzazione potranno conferire al Consorzio mandato collettivo con rappresentanza. Il Consorzio potrà quindi partecipare ai bandi pubblici o attivare altre forme di finanziamento per l'ottenimento di contributi o finanziamento finalizzati alla realizzazione dei progetti. Il Consorzio, sulla base dei poteri conferiti dai consorziati, potrà altresì occuparsi della concreta realizzazione dei progetti e quindi intrattenere tutti i rapporti precontrattuali e contrattuali nonché porre in essere tutte le ulteriori attività a tal fine necessarie.

A sua volta, con specifiche procure speciali il Consorzio, previa approvazione del Consiglio direttivo, potrà conferire mandato a rappresentare il Consorzio stesso ad uno o più incaricati, eventualmente proposti da ciascun gruppo di imprese facenti parte del medesimo progetto.

Per il perseguimento dei suoi scopi, il Consorzio potrà acquisire partecipazioni in società o aderire ad altri consorzi e/o aggregazioni fra imprese che perseguono obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti dall'oggetto consortile.

ART. 5) La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno un terzo dei consorziati.

ART. 6) Il Consorzio dispone di un fondo consortile costituito da:

- a) quote di adesione di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna;
- b) contributi straordinari;

e) liberalità ed eventuali altri conferimenti;

d) beni eventualmente acquisiti con il fondo consortile.

Ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio mediante un contributo di funzionamento, annualmente determinato dal Consiglio direttivo.

Il Consorzio potrà realizzare attività che, per loro natura, possono interessare soltanto una parte dei consorziati fatto salvo, in tal caso, l'obbligo per i consorziati partecipanti di sostenere interamente le spese che il Consorzio debba impegnare per tali attività.

Qualora il fondo dovesse risultare insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, è competenza dei consorziati procedere alla deliberazione di contributi straordinari, determinandone anche il loro ammontare.

Per tutta la durata del Consorzio i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile; con lo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo verrà ripartito fra i consorziati. Ciascun consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residuo, dovrà provare di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il Consorzio e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere.

ART. 7) L'adesione al Consorzio di ulteriori soggetti rispetto ai sottoscrittori dell'Atto costitutivo verrà deliberato dal Consiglio direttivo, previa verifica dei requisiti previsti dall'art.2 dello Statuto e dei requisiti, qualora esistenti, espressamente previsti da specifiche disposizioni legislative.

ART. 8) I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Presidente. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza dello scopo e dell'oggetto del Consorzio, delle disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano il Consorzio e di accettarle integralmente. Dovranno altresì presentare, in allegato alla domanda, quei documenti eventualmente loro richiesti dal Consiglio direttivo al fine di poterne valutare l'idoneità all'adesione.

L'accoglimento della domanda verrà deliberato dal Consiglio. Il rifiuto di adesione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa.

Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di adesione, deve versare la quota di adesione al fondo consortile. L'adesione è inderogabilmente subordinata al rispetto dell'onere di cui al presente comma.

ART. 9) E' ammesso il recesso dal Consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo e diviene efficace tre mesi dopo la ricezione.

In ogni caso, il recesso non ha efficacia se il consorziato non ha ottemperato a tutti gli obblighi assunti ed eventualmente ancora da adempiere nei confronti del Consorzio e, più in generale, di terzi con i quali sussistono ancora rapporti contrattuali che lo riguardano.

ART. 10) L'esclusione di un consorziato può essere deliberata qualora:

a) il consorziato stesso si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e/o dai Regolamenti consortili, oppure alle

obbligazioni derivanti dalle deliberazioni degli organi consortili, oppure ancora a quelle assunte in suo nome e/o per suo conto dal Consorzio;

b) siano venuti meno i requisiti previsti per l'adesione al Consorzio;

c) il consorziato sia incorso in condanna, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231.

Il Presidente dovrà contestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale causa di esclusione. L'esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, non potrà comunque avvenire prima di quindici giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente le contestazioni, avendo il consorziato la facoltà, entro tale termine, di presentare memorie e documenti a propria difesa. Contro la decisione del Consiglio direttivo il consorziato potrà ricorrere secondo le procedure di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di fallimento o di altra procedura concorsuale, comportano ciascuna l'immediata esclusione di diritto del consorziato.

ART. 11) In caso di recesso o di esclusione, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso non sarà rimborsata e si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

L'adesione, il recesso e l'esclusione di un consorziato non costituiscono modificazione del contratto di consorzio.

ART. 12) I consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal Codice civile e/o dal presente Statuto, nonché sugli

argomenti che il Consiglio direttivo o almeno un quinto dei consorziati sottopongono alla loro approvazione. I consorziati sono competenti a:

a) fermo restando quanto previsto al successivo art.16 del presente Statuto, nominare i membri del Consiglio direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori, qualora costituito, con determinazione degli eventuali compensi;

b) approvare il bilancio di esercizio;

c) emanare direttive al Consiglio direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;

d) deliberare sui contributi straordinari qualora il fondo dovesse risultare insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, determinandone anche il loro ammontare;

e) emanare i Regolamenti consortili;

f) deliberare sulle modifiche statutarie;

g) nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento del Consorzio.

Salvo quanto previsto nel successivo art.13 del presente Statuto, le decisioni dei consorziati possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta.

ART. 13) Nel caso di deliberazione avente ad oggetto le materie indicate nell'art.12 lettere f) e g), nel caso di deliberazione avente ad oggetto lo scioglimento anticipato del Consorzio, nonché ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta esplicita domanda da almeno un quinto dei consorziati, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea si riunisce su invito scritto del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente. L'invito sarà inviato a mezzo lettera raccomandata, telefax o altri mezzi telematici ed elettronici, comunque denominati, che assicurino la certezza del ricevimento della comunicazione, con preavviso minimo di otto giorni e riporterà l'ordine del giorno della seduta.

Pur mancando la suddetta convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita qualora sia presente la totalità dei consorziati e questi dichiarino di essere stati adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i consorziati. Ciascun consorziato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro consorziato mediante delega scritta. In ogni caso, nessun consorziato potrà avere in sede assembleare più di quattro deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea provvederà, preliminarmente a ciascuna seduta, alla nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

ART. 14) La consultazione scritta avviene ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta esplicita domanda da almeno un quinto dei consorziati. Essa consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consorziati, con qualsiasi



mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nella proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione nonché l'esatto testo della decisione da assumere.

Ai consorziati verrà assegnato un termine, comune a tutti, non inferiore a 10 (dieci) giorni né superiore a 30 (trenta) giorni, per trasmettere la propria risposta che dovrà essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto. La risposta dovrà contenere l'approvazione o il diniego alla proposta ricevuta. La mancanza di risposta del consorziato viene considerata come astensione dalla deliberazione.

Il Consiglio direttivo deve, raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare ai consorziati l'esito della consultazione, indicando:

- a) i consorziati favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione dei consorziati che coinciderà con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consorziati.

Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio, a cura del Presidente, nell'apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

I documenti concernenti la proposta inviata ai consorziati e le loro manifestazioni di volontà, devono essere conservate dal Consorzio. Tali documenti possono anche essere redatti, e quindi trasmessi, in formato elettronico corredato di firma digitale.

ART. 15) Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ad eccezione delle

materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente, le decisioni dei consorziati vengono assunte a maggioranza dei consorziati presenti in Assemblea e/o a maggioranza dei consorziati che abbiano espresso il proprio voto in ordine alla proposta loro trasmessa ai sensi dell'art.14 del presente Statuto.

ART. 16) Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di consiglieri che varia da quattro ad otto. I consiglieri durano in carica quattro esercizi.

Viene riservata ai consorziati che hanno costituito il Consorzio il diritto di procedere unanimemente all'elezione della metà dei consiglieri; i rimanenti verranno eletti con decisione dei soci.

In caso di sopravvenuta mancanza di un membro del Consiglio direttivo il sostituto viene nominato per cooptazione dal Consiglio direttivo stesso, salvo l'obbligo di ratifica della nomina alla prima successiva Assemblea. Il Consigliere subentrante cesserà dalla carica alla scadenza prevista per il Consiglio direttivo.

Per i rischi professionali inerenti le attività dei consiglieri viene prevista, a carico del Consorzio, la predisposizione di adeguata copertura assicurativa a seguito di polizza sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce su invito scritto del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente. L'invito sarà inviato a mezzo lettera raccomandata, telefax o altri mezzi telematici ed elettronici, comunque denominati, che assicurino la certezza del ricevimento della comunicazione, con preavviso minimo di tre giorni e riporterà l'ordine del

giorno della seduta. Pur mancando la suddetta convocazione, il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora sia presente la totalità dei Consiglieri e questi dichiarino di essere stati adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, nel quale dovrà pure trovarsi il Segretario, onde consentire la verbalizzazione e trascrizione nell'apposito libro.

Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono essere verbalizzate e trascritte in apposito libro a cura di un Segretario nominato dal Consiglio direttivo. E' facoltà dei consorziati prendere visione ed ottenere estratti del suddetto libro.

ART. 17) Le deliberazioni del Consiglio direttivo potranno avvenire anche mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su proposta del Presidente ovvero qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno tre consiglieri. Essa consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nella proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione nonché l'esatto testo e la decisione da assumere.

Ai consiglieri verrà assegnato un termine, comune a tutti, non inferiore a 3 giorni né superiore a 10 giorni, per trasmettere la propria risposta che dovrà essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto. La risposta dovrà contenere l'approvazione o il diniego alla proposta ricevuta. La mancanza di risposta del consigliere viene considerata come astensione dalla deliberazione.

Il Presidente deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare ai consiglieri l'esito della consultazione, indicando:

- a) i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione del Consiglio direttivo che coinciderà con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le deliberazioni così adottate devono essere trascritte nell'apposito libro a cura del Presidente. E' facoltà dei consorziati prendere visione ed ottenere estratti del suddetto libro. I documenti concernenti la proposta inviata ai consiglieri e le loro manifestazioni di volontà, devono essere conservate dal Consorzio. Tali documenti possono anche essere redatti, e quindi trasmessi, in formato elettronico corredato di firma digitale.

ART. 18) Il Consiglio direttivo è competente a:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,

salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente Statuto,

alla competenza di altri organi;

b) nominare Comitati esecutivi, Consiglieri delegati o procuratori,

fissandone i relativi poteri;

c) nominare procuratori in genere, fissandone i relativi poteri;

d) nominare, fra i suoi membri, il Vice Presidente;

e) curare la redazione e la presentazione del bilancio di esercizio;

f) deliberare sulla misura dei contributi annuali di funzionamento;

g) deliberare sull'adesione dei nuovi consorziati;

h) deliberare sull'esclusione dei consorziati.

ART. 19) In considerazione delle attività di promozione e costituzione del presente Consorzio svolte da Confindustria Verona nonché in considerazione delle funzioni di proposizione, controllo e garanzia che, ai sensi del presente Statuto, vengono attribuite al Presidente del Consorzio, la carica di Presidente del Consorzio è ricoperta dal Presidente pro tempore di Confindustria Verona o da un suo delegato. In caso di sopravvenuta e non temporanea mancanza del Presidente, Confindustria Verona provvederà tempestivamente alla sua sostituzione. Il Presidente subentrante cesserà comunque dalla carica alla scadenza prevista per il Consiglio direttivo.

ART. 20) Fatti salvi i casi di nomina di consiglieri delegati e/o di procuratori con potere di rappresentanza, il Presidente viene investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e gli viene quindi attribuita la firma in rappresentanza legale del Consorzio

stesso.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente è competente a:

- a) vigilare sul buon funzionamento, coordinamento e finalizzazione di tutte le attività consortili;
- b) dare disposizione per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- c) promuovere la conciliazione amichevole delle eventuali controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra consorziati ovvero tra il Consorzio ed i consorziati o gli organi del Consorzio;
- d) compiere gli incarichi eventualmente conferitegli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo;
- f) firmare la corrispondenza, i mandati di pagamento, i contratti e gli impegni, i documenti fiscali ed ogni genere di atto che interessi il Consorzio;
- g) nominare avvocati nei giudizi nei quali il Consorzio sia attore o convenuto;
- h) provvedere al deposito del bilancio di esercizio.

ART. 21) Viene data facoltà ai consorziati di deliberare la costituzione, quale ulteriore organo del consorzio, di un Collegio dei Revisori che verrà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dai consorziati con

la maggioranza prevista per l'elezione dei consiglieri. Il Presidente del Collegio viene nominato dal Collegio stesso tra i suoi membri. I revisori durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati. E' facoltà dei consorziati revocare i Revisori dalla loro carica.

Per i rischi professionali inerenti le attività dei Revisori viene prevista, a carico del Consorzio, la predisposizione di adeguata copertura assicurativa a seguito di polizza sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione.

Il Collegio dei Revisori è competente a:

- a) controllare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio direttivo prima della presentazione per l'approvazione;
- b) svolgere attività di controllo sull'operato degli organi consortili;
- c) svolgere attività di controllo sulla regolare tenuta e conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

ART. 22) Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio direttivo curerà la redazione e la presentazione del bilancio di esercizio per il periodo che va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il documento contenente il bilancio di esercizio dovrà essere depositato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso all'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.2615 bis Codice civile, a cura del Presidente del Consorzio.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio di esercizio non potrà essere diviso fra i consorziati ma dovrà essere destinato ad un apposito fondo riserva indivisibile.

ART. 23) Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere proposta

all'Assemblea dal Consiglio direttivo, anche su richiesta presentata al Consiglio stesso da almeno un quinto dei consorziati. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole da almeno un terzo dei consorziati.

ART. 24) Il Consorzio si scioglie per le cause espressamente previste dall'art. 2611 Codice civile, ed in particolare per l'impossibilità di conseguire l'oggetto consortile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, i quali definiranno i rapporti eventualmente in corso, compileranno un rendiconto finale e ripartiranno in parti eguali tra i consorziati stessi le risultanze nonchè l'eventuale residuo del fondo consortile. Le quote di fondo consortile ripartite all'atto dello scioglimento del Consorzio diverranno esigibili da ciascun consorziato solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i loro rapporti pendenti nei confronti dello stesso Consorzio.

ART. 25) Salvo il caso di diritti di terzi e indisponibili, eventuali controversie - per le quali non si sia pervenuti, a seguito dell'intervento del Presidente, ad una amichevole conciliazione - purchè compromettibili, che dovessero insorgere tra i consorziati ovvero tra il Consorzio ed i consorziati o gli organi del Consorzio, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto consortile saranno risolte in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato Della Camera di Commercio di Verona.

ART. 26) Il presente Statuto consortile è regolato dalla legge italiana; per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme contenute



nei Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

ART. 27) I consorziati si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto consortile, nonchè nei Regolamenti consortili. Si obbligano altresì alla stretta osservanza di tutte le deliberazioni che saranno prese dagli organi consortili.